COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia

Piano triennale di prevenzione della corruzione

e per la Trasparenza

2019 – 2021

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012 numero 190)

Aggiornamento 2019

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 in data 30.01.2019

INDICE

1. AGGIORNAMENTO 2019/2021……pag. 2

2. PREMESSA ……..... pag. 2

2. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE …… pag. 4

2.1 LE FASI

2.2 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. LE RESPONSABILITÀ …… pag. 6

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO …….…… pag. 7

4.1 IL CONTESTO REGIONALE

4.2 IL CONTESTO PROVINCIALE

4.3 ANALISI DEL CONTESTO E CONTROMISURE DA ADOTTARE

5. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO……. pag. 10

5.1 COLLEGAMENTO CON ALTRI DOCUMENTI STRATEGICI DELL'ENTE

6. GESTIONE DEL RISCHIO ……..... pag.11

6.1 INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE "AREE DI RISCHIO"

6.2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

7. LE MISURE DI CONTRASTO GENERALI E OBBLIGATORIE…….. pag.15

7.1 LA FORMAZIONE

7.2. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

7.3. ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO

7.3.1 . ROTAZIONE DEL PERSONALE

7.3.2 ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

7.3.3 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

7.3.4. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

7.3.5. ADOZIONI DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

7.3.6 UTILIZZO DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI

7.3.7 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

7.3.8 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

8. LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA …….. pag. 20

8.1 FONTI NORMATIVE

8.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA

8.3 INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE

8.4 VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

8.5 SANZIONI

8.6 ACCESSO CIVICO

8.7 RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO CIVICO

8.8 ACCESSO E RAPPORTI CON LA PRIVACY – REGOLAMENTO GDPR 679/2016

8.9 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

9. Allegati al PTCT 2019/2021 …… pag. 29

Aggiornamento PTCP 2019/2021

Nel Piano 2019/2021, coordinato con le indicazioni della delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" predisposta da ANAC, in continuità con la precedente normativa, sono apportati i seguenti aggiornamenti:

- A) Aggiornamento analisi del contesto esterno;
- B) Aggiornamento analisi del contesto interno, con riferimento a quanto indicato nel Documento unico di programmazione - Nota di aggiornamento 2019/2021. approvato con atto di n. 43 del 25.07.2018**;**
- C) Collegamento con altri documenti strategici dell'Ente
- D) Aggiornamento codice comportamento
- E) Progettazione e applicazione della nuova procedura in materia di segnalazione degli illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro (c.d. Whistleblowing) (anno 2019)
- F) Accesso e rapporti con la Privacy –Regolamento GDPR 679/2016

&&&&&&&&

1. Premessa

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della res publica ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".* La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario Comunale con Decreto del Sindaco n. 3 del 09.03.2013, modificato con successivo Decreto n. 20 del 11/10/2014

In seguito alla presenza non continuativa presso il Comune di Vezzano sul Crostolo della figura del Segretario Comunale le funzioni di RPC sono affidate al Vice Segretario comunale;

Oltre alla citata legge n. 190/2012, sono importanti per la completa comprensione della materia anche i seguenti e successivi atti normativi:

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".*
- -D.M. 25/09/2015 ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 ad oggetto: "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di modifica del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale attribuisce formalmente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la competenza ad adottare il Piano Nazionale Anticorruzione, trasferendo interamente all'Autorità le materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Nel PNA 2016 si specifica che le misure sia pure suggerite e non imposte, nascono dall'analisi dei rischi di corruzione che, nelle amministrazioni considerate, risultano ricorrenti. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, le amministrazioni interessate potranno anche adottare diverse misure preventive, sempre che dimostrino la loro maggiore congruità in relazione al proprio contesto organizzativo e a quanto indicato nel PNA.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, dall'avvio della normativa in materia di anticorruzione, ha adottato i seguenti atti e ottemperato ai seguenti adempimenti:

- deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2014 relativa all'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione" relativo al periodo 2014-2016 e del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
- deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2015, di approvazione del Piano triennale 2014-2016, per quanto attiene alle schede di rilevazione e trattamento dei rischi individuati con priorità di trattamento anno 2015;
- a dicembre 2014 il Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione ha redatto la Relazione sui risultati dell'attività svolta in relazione al piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 (articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190) pubblicando sul sito;
- deliberazione n. 6 del 26/01/2016 è stato dato conto delle misure di trattamento dei rischi concretamente adottate nell'anno 2015;
- deliberazione n. 3 in data 27/01/2016 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza per il periodo 2016-2018, predisposto dal Responsabile della prevenzione e condiviso con i Responsabili di Area del Comune,
- a dicembre 2016 il Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione ha redatto la Relazione sui risultati dell'attività svolta in relazione al piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 (articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190) pubblicandola sul sito unitamente al nuovo schema predisposto da ANAC.
- a gennaio 2017 il Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione ha redatto la Relazione sui risultati dell'attività svolta in relazione al piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 pubblicata in amministrazione trasparente;
- con deliberazione n. 5 in data 30.01.2017 è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza, per il periodo 2017-2019, predisposto dal Responsabile della prevenzione e condiviso con i Responsabili di Area del Comune;
- in data 4/01/2018 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha avviato la procedura aperta di partecipazione finalizzata alla formulazione di proposte, osservazioni e integrazioni per l'aggiornamento del Piano Triennale 2018/2020 invitando gli stakeholder dell'Ente a presentare con apposito modulo eventuali osservazioni o proposte di modifica/integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Non risulta pervenuta alcuna osservazione/segnalazione;

- con deliberazione n. 3 in data 29/01/2018 è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza, per il periodo 2018-2020, predisposto dal Responsabile della prevenzione e condiviso con i Responsabili di Area del Comune;

A livello della Provincia di Reggio Emilia, la quasi totalità dei Sindaci unitamente alla Provincia stessa, hanno sottoscritto con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Emilia il "*Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica*". La sottoscrizione del Protocollo è avvenuta presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 22/06/2016.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, con delibera consiliare n. 40 in data 28/10/2016, ha aderito inoltre alla costituzione dell'Ufficio associato di supporto alle attività connesse al predetto Protocollo di legalità. Tale Ufficio è diventato operativo dal 1 gennaio 2018 presso la Provincia di Reggio Emilia, al fine di gestire unitariamente le pratiche della documentazione antimafia per conto di tutti i Comuni nei rapporti con la Prefettura e la Banca dati nazionale Antimafia, semplificando l'attività delle singole Amministrazioni ed evitando duplicazioni nell'avvio dei procedimenti.

2. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 LE FASI

1**.** Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al Responsabile per la prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. In assenza di suggerimenti o proposte, il Responsabile predispone e consegna all' RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) una breve dichiarazione in tal senso.

2**.** Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta per l'approvazione

3. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti – corruzione".

4. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno, salvo eventuali proroghe, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

5. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

2.2 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Vezzano sul Crostolo e i relativi compiti e funzioni sono:

a) Sindaco:

✓ designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

b) Giunta Comunale:

- ✓ adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- ✓ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ✓ propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

c) Il Responsabile per la prevenzione:

- ✓ elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione;
- ✓ svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14 della l. n. 190 del 2012);
- ✓ coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
- ✓ interagisce con il nucleo di Valutazione;
- ✓ per il Comune di Vezzano sul Crostolo è nominato nella figura del Segretario Comunale, come da provvedimento n° 20 del 11.10.2014 e, in mancanza nella figura del Vice Segretario;
- ✓ nel caso in cui il segretario comunale non sia presente, le verifiche e i controlli in materia di anticorruzione per le attività svolte dallo stesso verranno effettuate dal Vice Segretario già designato, in sostituzione, per i "controlli interni".

Come responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D:

- ✓ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- ✓ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- ✓ propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

d) Tutte le Posizioni Organizzative per l'area di rispettiva competenza:

- ✓ Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- ✓ assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- ✓ osservano le misure contenute nel presente piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
- ✓ osservano l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle
- ✓ procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006.
- ✓ Provvedono, avvalendosi dei responsabili di procedimento o dell'istruttoria, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex Decreto Legislativo n. 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147,196 – 198-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i. e sarà verificato in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa,

normati con il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/CC del 28.01.2013 e modificato con deliberazione n. 22/CC del 16.5.2013.

- ✓ Avvalendosi dei responsabili di procedimento e di istruttoria, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente, e senza soluzione di continuità l'RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi altra anomalia accertata, integrante una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, adottano le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni alresponsabile della prevenzione della corruzione.
- ✓ Propongono al responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione.
- ✓ Presentano al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di ottobre, una relazione che può contenersi nell'ambito del report.

e) Nucleo di Valutazione:

- ✓ svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- ✓ esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- ✓ verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei servizi.
- ✓ La corresponsione dell'indennità di risultato ai Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei servizi con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all' attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento e al rispetto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

f) tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- ✓ attestano, con riferimento alle rispettive competenze, di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In caso di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990 vi è l'obbligo di astensione e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale.

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- ✓ osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento)

3. LE RESPONSABILITÀ

• Del Responsabile per la prevenzione.

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento. In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della l. n.190.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

• **Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti; "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190).

• **Delle PO per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.**

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Contesto esterno e gli indirizzi per l'aggiornamento del PTPC.

Per migliorare il processo di gestione del rischio, come suggerito dall'ANAC a seguito dell'analisi dei Piani approvati in questa prima fase di applicazione della legge 190/2012, è necessario analizzare il contesto esterno in cui si inserisce l'attività dell'amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo, considerato che il rischio corruttivo prolifera in un ambiente che si ritiene già inquinato. Per analizzare il contesto esterno

Rispetto all'aggiornamento del piano anticorruzione precedente 2018-20 si è fatto ricorso ai nuovi dati presenti in documenti ufficiali, di cui si riportano di seguito ampi stralci, che riguardano il contesto regionale e la provincia di Reggio Emilia.

4.1 - Il contesto regionale (1)

(1) (Stralcio della "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2014)" http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categoria)

L'elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico della Regione Emilia Romagna è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. L'espansione delle attività imprenditoriali e commerciali attira, inoltre, flussi migratori stranieri, talvolta connotati da logiche criminali. In Emilia Romagna sono da anni presenti compagini e soggetti affiliati e/o contigui ad organizzazioni criminali mafiose provenienti da regioni del sud, che, attratti dalle possibilità offerte da un sistema economico dinamico, in taluni casi e per specifiche categorie di reati, arrivano ad operare anche unendosi tra loro, pianificando e realizzando attività illecite in grado di recare profitti comuni. La presenza di tali organizzazioni, pur in assenza dei più eclatanti e cruenti episodi delittuosi tipici di quelle organizzazioni malavitose e di un controllo del territorio condotto con le modalità tipicamente messe in atto nelle aree geografiche di provenienza, è orientata, infatti, al tentativo di inquinare il tessuto economico e sociale con immissioni di capitali di illecita provenienza attraverso l'aggiudicazione di appalti e l'acquisizione della proprietà di attività commerciali sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria penalizzante, in particolare, la piccola imprenditoria. A favorire questa attività illegale è anche la contiguità territoriale con la Repubblica di San Marino che facilita il contatto con soggetti, prevalentemente professionisti, residenti in quello Stato. In questo senso il riciclaggio risulta essere l'attività prevalente della criminalità organizzata in Emilia-Romagna. Proseguono la fase di ricostruzione post sisma nei territori interessati (Bologna – Ferrara –Modena – Reggio Emilia) e le annesse attività di controllo svolte dal GIRER - Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna e dai Gruppi Interforze Antimafia coordinati dalle Prefetture, nell'ottica della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità (Il GIRER ha svolto e continua a

svolgere mirati accertamenti in particolare sulle imprese impegnate nelle attività connesse al c.d. “ciclo del cemento” ed alle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da demolizioni e di quelle affidatarie dirette degli interventi di edilizia scolastica e di interventi urgenti per strutture e infrastrutture pubbliche e private, oltre che sulle imprese segnalate dalla Prefetture per la richiesta di certificazioni antimafia o per l’iscrizione alle cc.dd. “white list”)
La provincia di Reggio Emilia è particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa nel settore dell’autotrasporto, dove si registra la presenza operativa di numerose ditte non del tutto in regola sotto il profilo delle autorizzazioni e/o iscrizioni di legge e che, proprio grazie alla possibilità di beneficiare di talune agevolazioni o di sfuggire a taluni controlli, finiscono per alterare le regole della concorrenza, assumendo posizioni economiche a detrimento di chi opera nella legalità.
Si tratta di ditte di autotrasporto nella proprietà di soggetti originari di talune regioni, quali Calabria, Campania e Sicilia , nelle quali viene fissata e mantenuta la sede legale, ma di fatto esercitano l’attività per intero o in misura prevalente nella provincia dal momento che da questa provincia i mezzi verrebbero movimentati per le diverse destinazioni. Nella regione, per contrastare il fenomeno, sono state poste in essere, oltre alle indagini giudiziarie, consistenti attività preventive svolte dagli Uffici Territoriali del governo attraverso misure interdittive di vario genere che hanno sempre superato il vaglio del Giudice amministrativo. In Emilia la ‘ndrangheta è specificatamente riferibile, almeno per quanto è stato accertato dalle indagini, al potente sodalizio mafioso di Cutro, facente capo a Nicolino Grande Aracri e l’influenza di questo si estende anche ad altri territori della limitrofa Lombardia e del Veneto, in cui sintomaticamente non si riscontra la massiccia presenza di quella che è definita la ‘Ndrangheta unitaria di matrice reggina…

4.2 - Il contesto provinciale

La posizione geografica della provincia e le fiorenti attività commerciali e industriali favoriscono i tentativi di infiltrazione nel tessuto sociale, economico ed imprenditoriale, posti in essere da organizzazioni criminali di tipo mafioso. Nella provincia di Reggio Emilia si registra una significativa presenza di espressioni malavitose appartenenti o strettamente vicine ad organizzazioni criminali mafiose che hanno sempre dimostrato capacità di convivere pacificamente nel territorio per tutelare i reciproci affari. Nella provincia la struttura mafiosa di riferimento rimane la ‘ndrangheta con la presenza di soggetti originari di Cutro ed Isola Capo Rizzato, con ramificazioni anche nelle province di Parma e Piacenza, vicini alle famiglie dei “Dragone” e dei “Grande Aracri”, che risulterebbero attivi nel settore delle estorsioni nei confronti di molti imprenditori edili calabresi operanti nel reggiano. Altri settore di interesse risultano essere il comparto edilizio, l’autotrasporto e la logistica…. Nel settore degli appalti pubblici si registrano numerosi tentativi di infiltrazioni di elementi contigui alla criminalità organizzata. In tale contesto, il Prefetto di Reggio Emilia ha adottato numerose interdittive, quasi tutte nei confronti di ditte e società, i cui amministratori erano contigui a personaggi affiliati a ‘ndrine calabresi, comportando il blocco di lavori. A fine gennaio 2015 magistratura e forze dell’ordine hanno portato a termine l’inchiesta, denominata operazione Aemilia, che ha riguardato oltre duecento soggetti e che ha tolto il velo dall’attività di infiltrazione criminale nell’economia, oltre a vari altri illeciti, svolta da gruppi originari di Cutro, in Calabria, insediati in territorio reggiano oramai da alcuni decenni. Per ricostruire sinteticamente il quadro emerso dall’inchiesta, che ha riguardato principalmente la provincia di Reggio Emilia, si riportano integralmente alcuni stralci tratti dal Dossier 2014/15 dell’Associazione Libera (2) .
L’operazione Aemilia, partita nel lontano 2010 è arrivata a segno nel 2015, facendo registrare uno dei colpi più duri che si potessero infliggere alla ‘ndrangheta delocalizzata, quella ‘ndrangheta da cui in pochi avevano messo in guardia negli anni scorsi. La complessa inchiesta ha riguardato in totale 117 persone, di cui cinquantaquattro sono state accusate del delitto di associazione mafiosa e quattro di concorso esterno in associazione mafiosa; altre imputazioni sollevate sono state quelle di estorsione, usura e reimpiego di denaro proveniente da altro delitto.(…..omissis). Le accuse principali rivolte agli indagati sono quelle di aver costituito un’associazione mafiosa secondo la previsione dell’art. 416 bis c.p.

---

(2) FONDAZIONE LIBERA INFORMAZIONE – OSSERVATORIO SULL’INFORMAZIONE PER LA LEGALITÀ E CONTRO LE MAFIE, Mosaico di mafie e antimafia Aemilia: un terremoto di nome ‘ndrangheta, Dossier 2014/2015, in particolare pagg. da 144 a 150.8

Un sodalizio criminale che quindi utilizza il metodo mafioso, caratterizzato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti contro il patrimonio, attività di riciclaggio e di riutilizzo di denaro di provenienza illecita in attività economiche e corruzione. A corollario di questi, sono stati contestati anche altri reati quali traffico, di droga, intestazione fittizia di beni e la ricettazione, truffa e bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici, contraffazione di prodotti. E ancora, tra i delitti commessi, commercio di sostanze stupefacenti, minacce, estorsioni e usura, furti, danneggiamenti, incendi, delitti in materia di armi e munizionamento. L'inchiesta ha messo in luce come le cosche criminali, oltre alle iniziali attività legate al traffico di stupefacenti, si siano dedicate principalmente all'infiltrazione nell'economia legale potendo contare sia su notevoli capacità finanziarie, sia su alcuni settori economici in cui era ed è molto forte la presenza di imprese fondate o gestite da compaesani. I settori maggiormente interessati sono stati quindi quelli dell'edilizia, soprattutto privata, ma senza trascurare appalti e ancor più subappalti pubblici, autotrasporti, movimento inerti e servizi pubblici.
Da aggiungere che il 20 aprile 2016 il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del comune di Brescello (RE) per forme di condizionamento nella vita amministrativa da parte della criminalità organizzata, primo comune dell'Emilia Romagna.
"L'indagine "Aemilia ha segnato un momento di svolta dell'attività investigativa sul territorio, avendo, la stessa, acceso un potente riflettore su una struttura criminale di ndrangheta diffusa e pervasiva, capace di controllare l'economia e il sistema imprenditoriale, di avere rapporti con le istituzioni e con le pubbliche amministrazioni e di porsi come azienda di servizi avvalendosi di professionalità di quei luoghi, completamente asservite ai suoi scopi". Stralcio dell'analisi svolta dalla Direzione Nazionale Antimafia - nella Relazione annuale 2016 (periodo 01/07/2015-30/06/2016).
Ad ottobre 2018 si è concluso, presso il Tribunale di Reggio Emilia, il primo step del maxi-processo Aemilia con 118 condanne su 148 imputati e con oltre 1.200 anni di carcere inflitti dal collegio giudicante.

4.3 - Analisi del contesto e contromisure da adottare

La criminalità organizzata ha quindi messo in atto una sistematica infiltrazione di alcune aree economiche, anche contigue all'attività della pubblica amministrazione. La prefettura di Reggio Emilia ha comunque confermato che, in generale, i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, ecc.) o anche contro pubblici funzionari e amministratori (intimidazioni e minacce) non sono rilevanti nella nostra Provincia, con ciò rivelando un corpo amministrativo ancora "sano", sotto il profilo penale perlomeno, che si muove però in un contesto ambientale con un ormai piuttosto elevato livello di infiltrazione criminale. I rischi principali derivanti da questa situazione sono quindi in sostanza due. Il primo è che attraverso strumenti legali come le procedure pubbliche di approvvigionamento, soprattutto nell'ambito dei lavori (e in particolare dei subappalti) e in qualche misura dei servizi, quelli a minor contenuto tecnologico e professionale, come autotrasporti o pulizie, le imprese infiltrate dalle criminalità riescano a diventare fornitori della pubblica amministrazione, con il duplice esito di facilitare le attività di riciclaggio di proventi di attività illecita e di spiazzare le imprese "pulite" che, spesso non sono in grado di sostenere la concorrenza di aziende che possono contare su risorse, di varia natura, a condizioni particolarmente favorevoli. Il secondo rischio è che i gruppi criminali, che finora si sono principalmente limitati a infiltrare talune attività economiche, compiano il passo verso un rapporto di scambio diretto con soggetti interni, in qualità di amministratori o funzionari, alle pubbliche amministrazioni locali.
Si tratta di rischi aventi una natura molto diversa e che richiedono l'adozione di contromisure complementari, ma evidentemente distinte.
Nel primo caso, occorre soprattutto migliorare il sistema delle procedure e dei controlli, anche mediante norme regolamentari, nella direzione di:
- precisare le competenze tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di acquisto;
- aumentare il livello dei requisiti di partecipazione richiesti alle ditte (whitelist);
- implementare i controlli anche nei confronti di soggetti economici che indirettamente entrano in relazione con l'amministrazione pubblica;

Nel secondo caso, occorre invece agire sui comportamenti nella direzione di:
- migliorare la qualità degli atti, soprattutto sotto il profilo della motivazione;

• approfondire la conoscenza dei meccanismi di infiltrazione criminale attraverso una formazione specifica;
• formalizzare la possibilità per i cittadini di segnalare comportamenti a rischio corruzione.

Sul territorio provinciale sono stati sottoscritti con la Prefettura dalla quasi totalità degli Enti del territorio protocolli di legalità e di adesione al "marchio legalità", da promuovere e applicare sui relativi territori.

5. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, conta n. 4237 abitanti alla data del 31.12.2018, ed è organizzato in cinque "AREE" che sono:

I. **Area Risorse Finanziarie;**
II. **Area Territorio e Ambiente**
III. **Area Servizi alla Persona (funzione trasferita gestita dall'Unione Colline Matildiche)**
IV. **Area Affari Generali**
V. **Area Polizia Municipale** (funzione trasferita e gestita dall'Unione Colline Matildiche)

Dal Documento Unico di Programmazione 2019/2021
(nota di aggiornamento approvata con delibera di G.C n. 43 del 25.07.2018)

La struttura Organizzativa
Organigramma e macro-organizzazione del Comune di Vezzano sul Crostolo

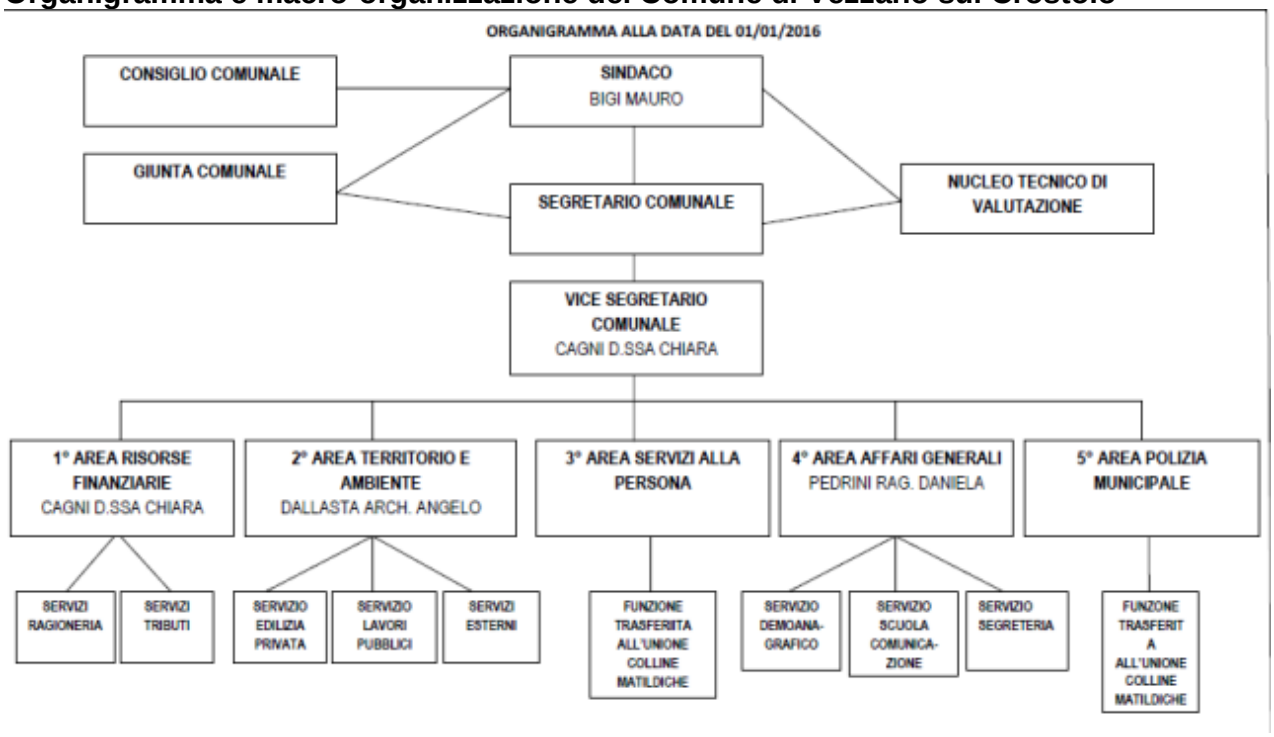

Il personale in servizio.
Di seguito, si riepiloga la situazione del personale in servizio aggiornata al 30 giugno 2018:

CATEGORIA	IN SERVIZIO	POSTI A TERMINE D.Lgs. 267/2000 art. 110 e art. 90
CAT. B1	0	
CAT. B3	5	
CAT. C	11	1 TD fuori d.o.
CAT. D1	1	
CAT. D3	0	1 TD 50%fuori d.o.
TOTALE	17	2

La movimentazione del personale negli anni può essere sintetizzata dalla tabella sottostante:

Anno	Dipendenti di ruolo in servizio	Dipendenti fuori dotazione organica
2010	22	3
2011	20	2
2012	22	2
2013	24	2
2014	21	2
2015	18	2
2016	17	2
2017	17	2
30 giugno 2018	17	2

Alle Aree sopra elencante sono attribuite le seguenti risorse di personale:

I. **Area Risorse Finanziarie** - n. 4, di cui n. 1 inquadrati in cat. "D", n. 2 inquadrati in cat. "C", n. 1 inquadrati in cat. "B";
II. **Area Territorio e Ambiente** - n. 7, di cui n. 1 inquadrati in cat. "D", n. 4 inquadrati in cat. "C", n. 2 inquadrati in cat. "B";
III. **Area Servizi alla Persona** (personale trasferito all'Unione Colline Matildiche)
IV. **Area Affari Generali** - n. 7, di cui n. 6 inquadrati in cat. "C" e n. 1 inquadrati in cat. "B";
V. **Area Polizia Municipale** (personale trasferito all'Unione Colline Matildiche)

Numerosi servizi e/o attività non sono più gestiti a livello di ente.

All'Unione Colline Matildiche sono stati affidati in gestione: l'Area Servizi alla Persona/Servizio Sociale, la Polizia Municipale, il Servizio Personale, il Sistema Informativo, il SUAP, il Nucleo di Valutazione, il Servizio Appalti e la Protezione Civile.
ACER, azienda casa Emilia Romagna di Reggio Emilia gestisce gli alloggi ERP.
ACT azienda consorziale trasporti gestisce la mobilità provinciale.
AGENZIA MOBILITÀ SRL si occupa di progettazione, sviluppo e coordinamento dei servizi di mobilità.
AGAC Infrastrutture e Piacenza Infrastrutture sono le due società detentrici delle reti dei servizi idrici.
Le società della holding **IREN** erogano acqua e gas e si occupano del sistema fognario.
LEPIDA SPA si occupa di reti e servizi di telecomunicazione.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, sarebbero auspicabili modifiche organizzative tali da assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT.
Ciò stante date le ridotte dimensioni del Comune e la carenza di risorse, nell'impossibilità di costituire un autonomo ufficio, il Segretario comunale e/o Vice segretario per l'esercizio delle funzioni di cui al presente piano si avvale della *collaborazione dei responsabili di servizio e degli uffici di segreteria e staff*.
L'esiguo numero di personale non consente poi eccessive manovre in termini di rotazione e di responsabilità ripartita, come si dirà in seguito

5.1 Collegamento con altri documenti strategici dell'Ente

Nel Documento unico di programmazione – Nota di aggiornamento 2019/2021 (approvato con deliberazione di n. 43 del 25/07/2018) è previsto tra gli obiettivi strategici/operativi un obiettivo specifico trasversale che riguarda la promozione della cultura di comunità e partecipazione, da attuarsi attraverso la realizzazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione, come si seguito riportato.

Obiettivi della gestione

Programma 01 – Organi Istituzionali Referente Politico: Sindaco			
Promozione di una cultura di comunità e partecipazione	Aumento della consapevolezza di un'amministrazione trasparente e imparziale attraverso l'attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e dell'integrità 2017/2019	2017/2019	Tutti i settori

6. GESTIONE DEL RISCHIO

6.1 - INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE "AREE DI RISCHIO"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro "**AREE GENERALI"** seguenti:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (selezione per incarichi di collaborazione).

AREA B – contratti pubblici (programmazione-progettazione-selezione del contraente-verifica aggiudicazione e stipula del contratto-esecuzione del contratto-rendicontazione del contratto);

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

AREA E – provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

6.2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.
Le schede allegate al presente Piano riportano i processi mappati e le misure da adottare nel triennio 2017-2019.
La valutazione prevede l'analisi del contesto esterno ed interno, l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'analisi del contesto esterno ed interno

A1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi di contesto, i RPC potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 della l. 190/2012, la **Prefettura** territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un supporto tecnico anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali (vedi sopra art. 5).

A2. Analisi del contesto interno

Il contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare da un lato il sistema delle responsabilità e dall'altro il livello di complessità dell'amministrazione o ente.
Al fine dell'analisi del contesto interno del presente Piano Triennale anticorruzione si rimanda ai dati contenuti in altri strumenti di programmazione (Documento Unico di programmazione del Comune di Vezzano sul Crostolo approvato con deliberazione di Giunta n.1 del 9.1.2017)

B. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- ✓ attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- ✓ valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- ✓ applicando i criteri di cui **all'Allegato 5 del PNA** (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).
- ✓ Applicando i criteri di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015;

L'identificazione dei rischi è svolta da un "gruppo di lavoro" composto dai responsabili di ciascuna ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

C. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

B.1 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" sono i seguenti:

- ✓ **discrezionalità**: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- ✓ **rilevanza esterna**: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- ✓ **complessità del processo**: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- ✓ **valore economico**: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

- ✓ **frazionabilità del processo**: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- ✓ **controlli**: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "*gruppo di lavoro*" per ogni attività/processo esposto al rischio attribuisce un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5).

B.2 Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "*l'impatto*" di potenziali episodi di malaffare.

- ✓ **Impatto organizzativo**: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- ✓ **Impatto economico**: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- ✓ **Impatto reputazionale**: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- ✓ **Impatto sull'immagine**: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "***stima dell'impatto***".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

D. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "*classifica del livello di rischio*". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

E. Il trattamento

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare e valutare delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione**.

Dette misure non devono limitarsi a gestire astrattamente il rischio, ma devono essere opportunamente progettate e scadenzate a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- ✓ la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale "sezione" del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- ✓ l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- ✓ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- ✓ il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

7. LE MISURE DI CONTRASTO GENERALI E OBBLIGATORIE

7.1 - LA FORMAZIONE

La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.
• La formazione relativa ai dipendente assegnati ai settori a rischio corruzione viene assicurata con cadenza annuale.
• La formazione può essere condivisa ricorrendo a collaborazioni tra comuni, coinvolgendo eventualmente anche la Prefettura nella relativa organizzazione e coordinamento.
• La formazione costituisce elemento di valutazione delle performance individuali

Nel corso dell'ultimo anno tutti i dipendenti sono stati coinvolti nel percorso formativo base, fruito on line con l' obiettivo di una costante attività di informazione sulle modifiche legislative intervenute, soprattutto in determinati settori, al fine di garantire che le attività relative alle aree a più elevato rischio di corruzione siano svolte con maggiore consapevolezza e professionalità riducendo il margine di rischio "corruttivo";
Attraverso l'Unione Colline Matildiche sono stati organizzati inoltre momenti di formazione specifica per i Responsabili di Area, gestiti dalla Ditta SistsemaSusio , che attraverso il confronto sulle diverse esperienze e prassi amministrative adottate in materia di anticorruzione nelle varie strutture dell'Unione hanno messo in evidenza le migliori modalità di svolgimento dei processi a beneficio del buon andamento dell'azione amministrativa;

La formazione ha fornito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e alle Posizioni Organizzative dell'Ente, gli spunti di analisi e riflessione propedeutici ed essenziali per l'aggiornamento del presente piano e per l'elaborazione di nuove proposte formative da sottoporre all'Unione Colline Matildiche che nell'ambito di gestione del persone ha la funzione di predisporre e indirizzare tutti i dipendenti dei comuni dell'Unione verso specifici momenti formativi anche organizzati da altri Enti.

Dai percorsi formativi attuati è emersa la necessità di confermare i momenti di aggiornamento, con particolare riferimento alla materia dell'anticorruzione, continuando a strutturare la formazione su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.

La formazione, in quanto misura obbligatoria, sarà indirizzata principalmente al personale individuato dal Responsabile delle prevenzione tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto nelle Aree a maggior rischio di corruzione, individuato nel PTPC, in modo tale da poter effettivamente prevenire o contrastare comportamenti corruttivi ed in modo da supportare efficacemente i soggetti nell'individuazione delle misure di trattamento.

7.2 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.
I destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.
Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n° 1 del 31.01.2014, come stabilito dal comma 44 dell'art. 1 della L. 190/2012.
Il Comune di Vezzano sul Crostolo , ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale e lo ha altresì inviato a tutto il personale dipendente, nonché ai consulenti e collaboratori, tramite posta elettronica con conferma di presa visione da parte degli stessi.
Nel corso del 2018 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL per il comparto funzioni locali relativo al triennio 2016/2018, il codice di Comportamento è stato aggiornato con le nuove norme in materia di codice disciplinare (art. 59). L'aggiornamento è stato pubblicato sul sito web istituzione e reso noto al personale.
Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore gerarchico o funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o ufficio di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata la competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest'ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all'Autorità competente.

La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata nel responsabile della prevenzione della corruzione oppure nel funzionario responsabile di posizione organizzativa preposto all'Ufficio Procedimenti Disciplinari oppure nel funzionario responsabile di posizione organizzativa preposto alle risorse umane

7.3 - ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO

7.3.1 . ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

I titolari di posizioni organizzative o responsabili dei servizi con l'ausilio dei dipendenti responsabili del procedimento o dell'istruttoria verificano periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni relative alle attività a maggior rischio corruzione e hanno l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione, in merito alla corretta esecuzione della lista e delle azioni intraprese per correggere le anomalie.

Con riferimento alla rotazione di responsabili particolarmente esposti alla corruzione ove possibile, si evidenzia che il punto 4 dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata prevede che " la rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa" e che pertanto "La rotazione non si applica in quanto la struttura organizzativa dell'ente (Comune con poco più di 4.000 abitanti) prevede n. 3 titolari di posizione organizzativa".

Le eventuali sostituzioni devono avvenire solo nel rispetto del CCNL dell'Area Regioni e Autonomie Locali con i requisiti previsti dall'Ordinamento professionale del CCNL 31.03.1999 o tramite personale anche di altri enti nell'ambito delle funzioni associate.

7.3.2 ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo

svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto nel Codice di Comportamento adottato dall'Ente con D.G C n. 1 del 31/01/2014.

7.3.3 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e

lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).
Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di
insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.
Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

7.3.4. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
L'Ente attua l'art. 16 ter del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.

7.3.5. ADOZIONI DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

Premesso che l'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 " Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato." ha sostituito il testo dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", confermando nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l'emersione di illeciti;

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente pubblico, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del suo rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
L 'ANAC con determinazione n.6 del 28 aprile 2015 ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti(c.d. whistleblower)" e che in seguito alla entrata in vigore della L. 179/2017 citata il presidente di ANAC ha pubblicato due comunicati nel corso del 2018 (6 febbraio e 5 settembre) con i quali ha reso note le modalità di attivazione delle segnalazioni presso l'Autorità senza procedere ad un contestuale aggiornamento delle linee guida.
Pertanto verrà disciplinato con apposito atto da parte del RPCT, dal punto di vista organizzativo e procedurale, la tutela del dipendente che segnala illeciti con obiettivo di incoraggiare i dipendenti comunali a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al Comune di Vezzano sul Crostolo e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela e protezione;
Il modello procedurale per la gestione delle segnalazioni tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia.

Si prevede l'invio per libera scelta del segnalante e compilando il modulo di segnalazione (allegato 5 al presente piano) (scaricabile dal sito nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione altri contenuti /Prevenzione della corruzione):

- **ad ANAC**
- **al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune.**

a. Le segnalazioni ad ANAC si possono inoltrare

1. attraverso l'applicazione informatica " Whistleblower " sul sito di ANAC
2. consegnandole brevi manu presso la sede di ANAC – Ufficio Protocollo in Via Marco Minghetti 10 Roma
3. spedendole via posta all'indirizzo di cui sopra, indicando sul plico la dicitura " Riservato – Whistleblowing" o simile

b. Le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione ,si possono inoltrare con il seguente iter procedurale:

- ✓ **Invio segnalazione attraverso una scansione effettuata mediante i dispositivi Scanner** presenti in Comune di Vezzano , indirizzando la segnalazione all' indirizzo segnalazioneilleciti@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it precedentemente configurato e visionabile esclusivamente dal RPCT
- ✓ **in doppia busta chiusa all'ufficio protocollo**, che la trasmette chiusa al responsabile della prevenzione alla corruzione. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all'esterno scritta la dicitura "Riservata Responsabile prevenzione della corruzione"
- ✓ la segnalazione può essere acquisita **in colloquio riservato** con il Responsabile della prevenzione della corruzione .

L'atto organizzativo predisposto dal RPCT sarà inviato ai dipendenti e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Vezzano sul Crostolo, sezione Amministrazione Trasparente sottosezione altri contenuti – anticorruzione.

7.3.6 UTILIZZO DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI

Dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questo Comune, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l'affidamento di commesse.

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

7.3.7 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dal consiglio comunale di Vezzano sul Crostolo con deliberazione n° 5 del 7/02/2002 integrata con successiva deliberazione di G.C. n. 57 del 28/09/2016.

Ogni provvedimento di concessione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.33/2013, che ha imposto la sezione del sito "*amministrazione trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale nell'albo online e quindi nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

7.3.8 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

In conformità al PNA l'ente intende pianificare ed attivare, come negli anni scorsi, misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

8. LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA

(D.LGS. 97/2016 DI MODIFICA DEL D.LGS. 33/2013) E D'INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

8.1 FONTI NORMATIVE

L'art.10 c.1 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, prevede che ogni amministrazione indichi, in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del nuovo decreto.

In calce alla presente sezione, viene dato atto in **apposite tabelle** dei Responsabili della pubblicazione dei dati a norma del decreto legislativo n. 97/2016 per ciascun ambito di competenza.

La riforma della normativa sulla trasparenza, il D.Lgs. 33/2013, riscritto in parte dal D.Lgs. 97/2016, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information of Act (FOIA), in particolare il decreto amplia di molto l'**accesso civico**, quale diritto di ogni cittadino di ottenere, gratuitamente, dati, informazioni e documenti prodotti e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza che vi sia uno specifico interesse all'accesso da dimostrare.

8.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA

Ai sensi dell'art 10, comma 8, del D.Lgs 33/2013 la Sezione "*Amministrazione trasparente*"deve contenere i seguenti dati opportunamente organizzati:
1. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
2. il Piano e la relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
3. i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi di valutazione di cui all'articolo14 deldecreto legislativo n. 150 del 2009;

Sul sito della "Bussola dellaTrasparenza "www.magellanopa.it/bussola" realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni, potranno, in modo semplice, testare i propri siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi. La "Bussola della Trasparenza" rappresenta uno strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale,in modo completamente automatico.

Tale strumento è pubblico e accessibile da tutti consentendo, in modo semplice, di effettuare analisi ed elaborazioni statistiche e rendendo disponibili i risultati: Allo stato attuale è stato temporaneamente disabilitato l'uso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

8.3 INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE

Il **Capo I-ter, all'art 12,** del **D.lgs. 33/2013** disciplina ulteriori doveri di pubblicità sul sito, concernenti atti di rilievo organizzativo "interno", quali:

- le direttive,
- le circolari,
- i programmi,
- le istruzioni emanati dall'amministrazione,
- ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale:
  - * sulla organizzazione,
  - * sulle funzioni,
  - * sugli obiettivi,
  - * sui procedimenti,
  - * atti nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse;
  - * codici di condotta,
  - * le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 190 del 2012,
  - * i documenti di programmazione strategico-gestionale,
  - * gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

E' inoltre previsto:

- la pubblicazione sul sito istituzionale di uno **scadenziario** con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti;
- la comunicazione tempestiva al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale.

Il **Capo II, all'art 13 e ss.,** del **D.lgs. 33/2013** disciplina gli obblighi di pubblicazione concernentil'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni ed esattamente:

a) <u>dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento quali quelli relativi</u>:

- ✓ agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- ✓ all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- ✓ all' illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- ✓ all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

b) <u>documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, quali</u>:

- ✓ l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- ✓ il curriculum;
- ✓ i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- ✓ i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

- ✓ gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- ✓ le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

c) <u>informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza quali:</u>

- ✓ gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- ✓ il curriculum vitae;
- ✓ i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- ✓ i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- ✓ gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, resi in modo completo (soggetti percettori, ragione dell'incarico, ammontare erogato, comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica).

<u>la dotazione organica e il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato</u>;

d) <u>i dati relativi al personale non a tempo indeterminato</u>;

e) <u>i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici</u>;

f) <u>i dati relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico</u>.

g) <u>I dati relativi al costo complessivo del personale e di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</u>

h) <u>i Bandi di concorso nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte</u>;

i) <u>i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</u>;

j) <u>i dati sulla contrattazione collettiva</u>;

k) <u>i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato quali:</u>

1. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
3. l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
4. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
5. i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa'gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del d.lgs 33/2013, per ciascuno degli enti di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale

partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui sopra.

l) <u>i provvedimenti amministrativi quali</u>:

- ✓ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016;
- ✓ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

m) <u>gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</u>

Il **Capo III** del D.Lgs 33/2013 individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche ossia:
- Il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- I beni immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;
- I dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione;

Il **Capo IV** del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati ossia:
- i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
- I tempi medi di pagamento dell'amministrazione, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- Le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;

Il **Capo V** del D.lgs. 33/2013 definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quali:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.lgs. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Le pubblicazioni di cui al Capo V riguardano anche le informazioni relative ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni ambientali nonché gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

8.4 VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è garantita dall'attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali:

A) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è anche Responsabile della Trasparenza, avvalendosi della struttura dei varisettori e relativi Responsabili di Servizio, svolgeun'attività dicontrollo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previstidalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché

segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs 33/2013.
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

B) ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Il NTV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione alla corruzione e quelliindicati nel Piano della Performance valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Il NTV,al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza leinformazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione evalutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenzae dei responsabili delle singoli aree tenuti alla trasmissione dei dati.

C) ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs 33/2013, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere al NTV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, al NTV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. L'autorita' nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorita' nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.

8.5 SANZIONI

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del d.lgs 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter del d.lgs 33/2013, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs 33/2013 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

8.6 ACCESSO CIVICO

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d. lgs 33/2013.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del d. lgs 33/2013 è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico

nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d. lgs 33/2013. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43 del d. lgs 33/2013, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d. lgs 33/2013 il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),del d. lgs 33/2013 il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 del d. lgs 33/2013.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8.6 ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto all'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

8.7 RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO CIVICO

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigentee il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del d.lgs 33/2013 costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

8.8 ACCESSO E RAPPORTI CON LA PRIVACY – REGOLAMENTO GDPR 679/2016.

Il nuovo articolo 7-bis del D.lgs. 33/2013 (*Riutilizzo dei dati pubblicati*) disciplina le modalità di riutilizzazione dei dati pubblicati, con un insieme di ampliamenti, che non si estendono ai dati giudiziari ed a quelli sensibili.

Sono riconfermate le disposizioni di riutilizzo ai sensi della normativa vigente, cioè D.lgs. 36/2006, 82/2005 e 196/2003. Vengono previste "la possibilità di una diffusione attraverso siti istituzionali, il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro utilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Sulla protezione dei dati è diventato operativo il 25 maggio 2018 il Regolamento dell'Unione europea n. 2016/679 che in Italia prende il posto del precedente Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), il quale detta nuove regole in particolare sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati e sulla circolazione dei dati.

Tale Regolamento ha ridefinito le figure di Titolare e Responsabile attribuendo loro obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 95/46 e dal Codice Privacy. E' basato sul principio di accountability ("responsabilizzazione") in virtù del quale il Titolare del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al GDPR;

Il Regolamento 679/2016 (art. 37) prevede l'obbligo per le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico di nominare un DPO – Data Protection Officer o RPD, responsabile della protezione dei dati

personali; trattasi di una figura che deve possedere dei requisiti specifici e deve occuparsi prevalentemente di informare e fornire consulenza sulla corretta applicazione della normativa, curando con particolare attenzione la formazione del personale.
Con delibera G.C. n. 31 del 23.05.2018 è stato approvato l'Accordo operativo tra i Comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano Sul Crostolo e l'Unione Colline Matildiche per la gestione in forma congiunta delle attivita' di adeguamento al predetto regolamento europeo e l'Unione ha individuato come DPO, Responsabile della Protezione Dati la Ditta Sistema Suisio S.r.l., con sede in Via, Pontida, 9, Cernusco sul Naviglio (MI), nella figura dell'Ing. Bottasini Giuseppe.
Con successiva deliberazione di G.C. N. 65 del 05.12.2018 si è provveduto all'adozione degli Schemi dei Registri e Dpia delle attivita' si trattamento dei dati personali (Art.30), all' approvazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Art.35) e dei Registri dei Trattamenti e Dpia.

8.9 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

9. ALLEGATI AL PTCT 2018-2019:

Allegato 1) - comprensiva di:
Tabella n. A1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi
Tabella n. A2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun Processo

Allegato 2) - comprensiva di:
Tabella B1: Unità di misura dei rischi specifici
Tabella B2: Pesatura e ponderazione del rischio
Tabella B3: Definizione delle misure organizzative
Tabella C: Trattamento del rischio - Elenco dei rischi e misure di prevenzione.

Allegato 3) – Griglia della Trasparenza

Allegato 4) – Mappatura dei principali procedimenti amministrativi, suddivisi per Area.

Allegato 5) – Modulo segnalazione condotte illecite.